



CITTÀ DI TERRACINA
(Medaglia d'Argento al Valor Civile)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
 ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE
 N. 15 DEL 4 FEB. 2016**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI
 DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN AREE NON
 SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

L'anno duemilasedici, il giorno QUATTRO del mese di FEBBRAIO alle ore 16.40 nella sede
 municipale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

dr.ssa Erminia OCELLO, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 9
 giugno 2015 che ha contestualmente disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale –
 assistita dal *Segretario Generale dr. Marco RAPONI* -, procede, con i poteri del Consiglio
 Comunale, alla trattazione dell'oggetto sopra indicato, in ordine al quale è stato espresso il
 parere tecnico e/o contabile di seguito indicato:

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

21.1.2016

IL DIRIGENTE
 (Arch. Bonaventura
 Pianese)

NON PREVISTO

PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità
 contabile
 (art. 49 T.U.EE.LL. n. 267/2000)

**COMUNE D'EUROPA, gemellato con Bad Homburg, Cabourg, Coira, Mayrhofen,
 Mondorf les Bains, Jūrmala, Exeter, Pécs, Serghiev Posad**

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;
- nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a carico dei titolari.

Visto il "Piano di Tutela delle Acque Regionali" (PTAR) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 27 settembre 2007, n. 42 ed in particolare:

- o art 22 comma 1 lettera a. che prevede che per gli scarichi, nuovi o esistenti, di acque reflue domestiche originate da case sparse, da insediamenti residenziali e da insediamenti isolati inferiori a 50 a.e., se non allacciabili a reti fognarie, devono recapitare sul suolo o negli strati superficiali del suolo; devono essere depurati attraverso sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati;
- o art 22 comma 1 lettera d. che prevede che le vasche settiche a tenuta dovranno essere eliminate e sostituite con sistemi depurativi conformi.
- o art 22 comma 3 che prevede che gli scarichi esistenti, se ricadenti in aree sensibili o in bacini scolanti di aree sensibili ovvero in corpi idrici i cui bacini sono classificati nel Piano con lo stato qualitativo delle acque pessimo o scadente, devono essere adeguati entro il 31 dicembre del 2008; se ricadenti in bacini diversi da quelli indicati devono essere adeguati entro il 22 dicembre 2015;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 219 del 13/05/2014 (DGR 219/2011) con la quale:

- è stato approvato il documento tecnico "*Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti*";
- è stato stabilito che i nuovi impianti e quelli soggetti a ristrutturazione, per il trattamento dei reflui domestici a servizio di case sparse, di installazioni, di insediamenti e di edifici isolati, minori di 50 abitanti equivalenti, dovranno essere realizzati in conformità delle caratteristiche tecniche descritte al punto 3 del citato documento tecnico;
- è stato disposto al punto 3) che i Comuni, nell'esercizio delle proprie funzioni relative all'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione per il trattamento dei reflui domestici di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti, verifichino l'osservanza delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel documento tecnico allegato alla citata deliberazione;

Ritenuto approvare apposito regolamento comunale che regole le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di competenza comunale;

Visto il vigente Statuto;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso dal Dirigente del Dipartimento Urbanistica, Edilizia, Lavori Pubblici, Ambiente, Viabilità e Protezione Civile, atteso che il presente provvedimento è adottato ad invarianza di spesa;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico degli Enti Locali);

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

1. approvare il **REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA** allegato al presente atto;
2. di dichiarare, per l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

REGOLAMENTO COMUNALE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE IN AREE NON SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art 1. Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, in acque superficiali o nel suolo, in aree non servite da pubblica fognatura e provenienti da gruppi o da singoli insediamenti, installazioni od edifici presenti sul territorio comunale.

Art 2. Normativa di riferimento

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia.
2. In particolare:
 - Decreto Legislativo n° 152 del 03/04/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. 152/06);
 - Deliberazione di della Giunta Regionale 13 maggio 2011, n. 219 "Adozione del documento concernente <<Caratteristiche tecniche degli impianti di fitodepurazione, degli impianti a servizio di installazioni, di insediamenti ed edifici isolati minori di 50 abitanti equivalenti e degli impianti per il trattamento dei reflui di agglomerati minori di 2.000 abitanti equivalenti>>" (D.G.R. 219/2011)
 - Deliberazione del Consiglio Regionale 27 settembre 2007, n. 42 "Piano di Tutela delle Acque Regionali (PTAR) ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 e successive modifiche ed integrazioni"

Art 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nella normativa di cui al precedente articolo 2.

Art 4. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a scarichi domestici ed assimilati provenienti da case sparse o insediamenti isolati fino a 50 abitanti equivalenti;
2. Sono considerate case sparse o insediamenti isolati fino a 50 abitanti equivalenti le aree al di fuori delle seguenti zone:
 - a. zone di ristrutturazione ed espansione residenziale (ambiti delle zone "C4 - C5")
 - b. zone individuate come centro urbano;
 - c. comprensorio "BORGO HERMADA" (approvato dal C.C. con atto del 27-02-1978 n.166);
 - d. comprensorio "LA FIORA" (approvato dal C.C. con atto del 27-02-1978 n.168);
 - e. comprensorio "LE 4 STAGIONI" (INTEGRAZIONE AL P.R.G. sentenza C.S. n.2640 del 4-02-2003) (adozione di C.C. con atto del 13-04-2006 n.29)
 - f. zone di cui alla L.R. n.28 del 02.05.1980 Piano di recupero dei nuclei abusivi (perimetrazione dei nuclei adozione di C.C. con atto del 13-04-2006 n.30)
 - g. lottizzazioni;ed indicativamente riportate dall'allegato elaborato grafico.

Tali zone saranno automaticamente aggiornate in base ad eventuali successivi atti emanati dall'Amministrazione comunale.

Art 5. Calcolo abitanti equivalenti (A.E.)

1. Per il calcolo degli abitanti equivalenti si dovrà tener conto della definizione indicata all' art. 74. comma 1 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 "il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno" o, per gli insediamenti per i quali non si dispone di dati sulla qualità dello scarico, ed in particolare per tutti gli insediamenti abitativi il calcolo può essere effettuato, tenendo conto anche delle indicazioni di cui all'art. 4 del documento tecnico di cui alla DGR 219/2010, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) Abitazioni : 1 a.e. ogni persona residente o ogni 35 mq di superficie lorda dell'abitazione (o frazione)
 - b) Alberghi, agriturismo, villaggi turistici, case di riposo e simili:
1 a.e. ogni persona (posto letto) + 1 a.e. ogni 3 addetti (durante la massima attività)
 - c) Ospedali: 1 a.e. ogni posto letto
 - d) Ristoranti, trattorie, mense:
1 a.e. ogni 3 coperti + 1 a.e. ogni 3 addetti (durante la massima attività)
 - e) Bar: 1 a.e. ogni 10 clienti o (in alternativa) 4 a.e. ogni wc installato + 1 a.e. ogni 3 addetti (durante la massima attività)
 - f) Scuole: 1 a.e. ogni 10 alunni
 - g) Uffici, negozi, attività commerciali :
1 a.e. ogni 3 impiegati (durante la massima attività)
 - h) Fabbriche, laboratori (esclusi i reflui di lavorazioni):
1 a.e. ogni 2 lavoratori (durante la massima attività)
 - i) Cinema, teatri, sale convegni, musei, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.:
4 a.e. ogni wc installato
2. Nel caso siano disponibili più dati si deve considerare, per il dimensionamento dell'impianto di trattamento, il numero di A.E. maggiore tra quelli calcolati.

Art 6. Allaccio alla fognatura

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento:

1. La località servita da pubblica fognatura, deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica, o comunque fognatura anche privata gravitante idraulicamente su quella pubblica, ad una distanza massima dall'insediamento, così determinata:
 - fino a 20 abitanti equivalenti, distanza minore o uguale a m 200;
 - per ogni abitante equivalente superiore a 20 la distanza di 200 m è aumentata di 10 m;
2. Nel caso di necessità di attraversamento di strade pubbliche non di competenza comunali le distanze di cui al punto 1. sono ridotte della metà;
3. si intendono facenti parte di una stessa località l'insieme di tutti gli immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 m;
4. la distanza da cui deriva l'obbligo di allacciamento deve essere calcolata a partire dal cancello/portone di entrata della proprietà privata riferita all'immobile più vicino alla fognatura;
5. si considerano aree e località non servite da pubblica fognatura, anche quelle in cui l'allacciamento alla rete fognaria presenti particolari difficoltà tecniche o costi eccessivi non giustificabili acclarati dal Gestore del servizio idrico integrato;

CAPO II - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art 7. Informazioni generali

1. Ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
2. La richiesta di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo; la domanda è assoggettata all'imposta di bollo secondo la normativa vigente.
3. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico è subordinato all'effettiva realizzazione del sistema di trattamento del refluo a servizio dell'insediamento e/o dell'attività da cui lo scarico ha origine, conformemente a:
 - quanto proposto in fase progettuale
 - quanto approvato all'atto del rilascio del Nulla Osta preventivo;
4. L'autorizzazione allo scarico è indispensabile per la presentazione delle attestazioni di abitabilità e/o agibilità o della dichiarazione di conformità delle opere al titolo abilitativo rilasciato.
5. L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata ai seguenti soggetti:
 - proprietario dell'immobile, titolare di un diritto reale o personale di godimento dello stesso;
 - amministratore di condominio pro tempore;
 - titolare o legale rappresentante dell'attività da cui si origina lo scarico;
 - legale rappresentante pro tempore di un eventuale consorzio.
6. Qualora vi siano più proprietari titolari di uno stesso scarico (es. il caso di un'unica unità immobiliare con più proprietari oppure nel caso di più unità immobiliari con diversi proprietari i cui reflui confluiscono tutti in un medesimo scarico) l'istanza, deve essere presentata da un solo proprietario che funge da referente primario per l'Amministrazione, integrata con i dati personali di tutti gli altri proprietari con le rispettive firme (occorrerà allegare apposita delega di tutti i comproprietari). Nel caso in questione, tutti i proprietari, sono in egual misura responsabili dello scarico.
7. Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari che sono tutti responsabili dello stesso.

Art 8. Procedimento di autorizzazione allo scarico

1. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, nell'ambito di atti autorizzativi in materia edilizia o meno, è disciplinato con le modalità di seguito indicate. Nel corso di tutto l'iter procedurale, il Servizio competente si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, controlli, verifiche, al fine di accertare il rispetto di quanto autorizzato; stessa attività, verrà svolta nell'ambito dei periodici controlli a campione per verificare il permanere, negli scarichi, dei requisiti previsti dalla normativa vigente.




Diagramma di flusso relativo all'iter procedurale per ottenere l'autorizzazione allo scarico

Art 9. Parere preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico

1. Al fine di consentire al Servizio comunale competente una efficace attività di verifica e di controllo sia a livello progettuale che in fase realizzativa, anche tramite l'effettuazione di sopralluoghi in sito, sui sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche, con scarico in aree non servite da pubblica fognatura, i soggetti interessati dovranno acquisire il Nulla Osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui sono titolari.
2. La pratica edilizia non avrà corso in assenza di tale atto.
3. La richiesta del parere preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, è presentata dai soggetti aventi titolo.
4. Il parere preventivo viene rilasciato agli stessi soggetti titolari ad ottenere l'autorizzazione allo scarico.
5. La domanda, completa degli allegati, deve essere presentata al Servizio comunale competente, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
6. Il procedimento amministrativo ha inizio dalla data di ricezione della domanda di parere preventivo e si conclude con un provvedimento espresso di concessione o di diniego, entro 30 giorni da tale data.
7. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o la documentazione presentata non sia conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dal presente Regolamento, il responsabile del procedimento avvisa il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni assegnando allo scopo un termine di 30 giorni.
8. Tale termine di trenta giorni per la presentazione delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento del competente Servizio comunale, potrà essere espressamente prorogato su motivata domanda del richiedente.
9. I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
10. Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro i termini suddetti, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione con diniego del parere preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
11. Per le domande inviate tramite servizio postale, la data di decorrenza dei termini è quella di acquisizione dell'istanza al protocollo; in tali casi sarà cura del Servizio comunale competente comunicare all'istante l'avvio del procedimento.
12. Per le domande consegnate a mano, la data di decorrenza dei termini è comprovata dalla ricevuta rilasciata dal Servizio comunale competente all'accoglimento. In base al principio di economicità degli atti, la comunicazione di avvio del procedimento è contestuale alla consegna della ricevuta di avvenuta presentazione (deposito) della domanda.
13. Conclusa positivamente l'istruttoria, verrà rilasciato il parere preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico a tutti gli aventi diritto. Unitamente allo stesso, verrà rilasciata al richiedente anche una copia della documentazione a cui il parere preventivo fa riferimento.

Art 10. Contenuto della domanda per il parere preventivo

1. La domanda per ottenere il parere preventivo, deve contenere:
 - i dati anagrafici degli intestatari;
 - l'identificazione dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico;
 - la quantificazione degli abitanti equivalenti gravanti sullo scarico;
 - il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato;
 - le aree catastali interessate;
 - verifica del rapporto 0,4 tra volume e superficie;
2. Alla stessa devono essere allegati:
 - relazione tecnica relativa al dimensionamento dell'impianto e le caratteristiche dello stesso;
 - attestazione asseverata da parte di geologo abilitato alla professione da cui si evinca chiaramente:
 - stratigrafia del terreno;
 - profondità della falda;
 - eventuali prescrizioni sulla realizzazione dell'impianto;
 - visura catastale aggiornata con planimetria catastale della zona, in cui sia riportata chiaramente l'ubicazione dell'insediamento o dell'attività e la localizzazione finale dello scarico;
 - elaborato grafico con:
 - inquadramento territoriale (almeno C.T.R., estratto di mappa catastale)
 - planimetrie, sezioni e particolari costruttivi che devono rappresentare almeno i seguenti elementi:
 - l'origine degli scarichi (wc, cucine, ecc..);
 - le varie distanze richieste dalla normativa vigente;
 - indicazione degli insediamenti limitrofi;
 - perizia asseverata del tecnico che dichiara che non vi sono altri impianti nelle vicinanze e che, comunque, eventuali impianti presenti rispettano le distanze della D.G.R. 219/2011;
3. Si specifica che le planimetrie, le sezioni ed i particolari costruttivi, con le relative misure ed in scala adeguata per una chiara comprensione, devono rappresentare, nei dettagli, l'impianto che si andrà effettivamente a realizzare e non riferirsi a schemi generici ed indicativi.

Art 11. Istruttoria domanda per il parere preventivo

1. Il competente Servizio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente Regolamento e nelle norme statali e regionali vigenti.
2. Potranno essere richieste integrazioni e chiarimenti dando specifici tempi entro i quali gli stessi devono pervenire al Servizio comunale competente. Saranno anche valutate eventuali richieste, debitamente motivate, di sospensione dei termini da parte del richiedente.
3. A completamento dell'istruttoria, potranno essere individuate delle prescrizioni specifiche da inserire nell'atto alle quali l'istante si deve attenere.

Art 12. Oneri istruttori

1. All'atto della presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, il richiedente è tenuto a versare una somma per la copertura delle spese

istruttorie, il cui ammontare è stabilito con deliberazione di Giunta comunale. Alla domanda deve essere allegata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri previsti.

Art 13. Procedimenti Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)

1. Per gli insediamenti la cui attività rientra tra quelle per cui è attivo il SUAP, la relativa domanda di parere preventivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 e successive modifiche ed integrazioni e dal relativo regolamento DPR 447/98 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In questo caso la domanda deve essere presentata al SUAP che provvederà ad inoltrarla al Settore competente.

Art 14. Preavviso di diniego

1. Nei casi in cui le integrazioni richieste non vengano presentate nei termini indicati, o la soluzione tecnica proposta per il trattamento dello scarico non sia considerata idonea, l'ufficio provvede alla preventiva comunicazione di rigetto dell'istanza, ex art. 10-bis L. 241/90.
2. All'istante, dalla data di ricevimento della stessa, viene assegnato un termine di 10 giorni di tempo per presentare per iscritto le proprie osservazioni.
3. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini entro i quali l'Amministrazione deve pronunciarsi; tali termini ricominciano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o in mancanza, dalla scadenza del termine ultimo entro il quale l'istante può presentarle.

Art 15. Contenuto della domanda di autorizzazione allo scarico

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, deve contenere:
 - i dati anagrafici degli intestatari;
 - l'identificazione dell'insediamento o dell'attività da cui si originerà lo scarico;
 - il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche utilizzato;
2. Alla stessa devono essere allegati:
 - documentazione fotografica del sistema di trattamento reflui realizzato;
 - copia autorizzazione rilasciata per realizzare l'intervento;
 - dichiarazione di asseveramento redatta e firmata da tecnico abilitato alla professione, in cui si dichiara che il sistema di trattamento reflui è stato realizzato conformemente agli elaborati progettuali presentati e a quanto eventualmente indicato nell'attestazione del geologo e approvati all'atto del rilascio del parere preventivo e nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.

CAPO III - NUOVA AUTORIZZAZIONE, VOLTURAZIONE, RINNOVO

Art 16. Richiesta di nuova autorizzazione per variazioni

1. Deve essere richiesta nuova autorizzazione nel caso in cui si abbia una variazione qualitativa e/o quantitativa dello scarico autorizzato. In particolare a seguito di ristrutturazioni che interessino l'edificio da cui origina lo scarico stesso, come nei casi di variazione di destinazione d'uso, ampliamento e in generale ogni volta che l'impianto autorizzato non è più in grado di assicurare un

adeguato grado di depurazione e protezione ambientale a seguito della variazione della quantità di liquami che deve essere trattata.

2. Nuova autorizzazione deve essere richiesta anche se viene modificato solamente il sistema di trattamento e/o il corpo recettore finale cui l'autorizzazione è riferita.
3. La mancata richiesta di nuova autorizzazione quando dovuta, comporterà l'applicazione delle sanzioni prevista dal D.Lgs. 152/06 all'art. 133 comma 2.

Art 17. Volturazione

1. E' fatto obbligo di comunicare all'ufficio competente ogni modifica dei titolari cui l'autorizzazione rilasciata si riferisce. Tale comunicazione deve essere effettuata, secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, dal nuovo titolare dell'autorizzazione in forma scritta entro 180 gg dal subentro, indicando tutti i dati anagrafici e dichiarando che i sistemi di trattamento e le caratteristiche quali/quantitative dello scarico non sono variate rispetto a quanto già autorizzato.
2. A seguito della comunicazione scritta l'ufficio competente provvederà con proprio atto alla variazione della titolarità dell'autorizzazione confermando la stessa nelle altre parti.

Art 18. Rinnovo e validità dell'autorizzazione

1. La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data di rilascio.
2. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.
3. Salvo diversa indicazione della disciplina regionale non sono previste forme di rinnovo tacito dell'autorizzazione.
4. Alla domanda di rinnovo dovrà essere allegata, tra l'altro:
 - a) dichiarazione dell'intestatario attestante le immutate caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico autorizzato;
 - b) documentazione attestante il corretto smaltimento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue;
5. Gli uffici addetti al rilascio dell'autorizzazione dovranno a campione verificare che:
 - a) gli scarichi non superano il limite per il parametro "Escherichia coli" il cui valore si dovrà fissare tenendo conto di quanto consigliato nelle indicazioni generali dell'allegato 5 alla parte III del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
 - b) gli scarichi rispettino i valori limite fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
 - nella Tabella 1 relativamente allo scarico ricadente in aree non sensibili;
 - nella Tabella 2, relativamente allo scarico ricadente in aree sensibili.mediante esibizione da parte del richiedente di prova di analisi degli scarichi il cui prelievo deve essere effettuato da ditta specialistica.
6. Nel caso di autorizzazioni scadute, la successiva richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata anche di tutta la documentazione prevista nel precedente art. 10, se non presente e, se l'impianto non rispetta le linee guida di cui alla D.G.R. n. 219/2011, dovrà essere adeguato.

Art 19. Scarichi esistenti

1. Gli scarichi esistenti se ricadenti in aree sensibili o in bacini scolanti di aree sensibili ovvero in corpi idrici i cui bacini sono classificati nel Piano di Tutela delle Acque con lo stato qualitativo delle acque

pessimo o scadente, dovevano essere adeguati entro il 31 dicembre del 2008; se ricadenti in bacini diversi da quelli indicati dovevano essere adeguati entro il 22 dicembre 2015.

2. Per gli scarichi esistenti per i quali le acque reflue sono già depurate con sistemi biologici di tipo vasca Imhoff con successiva subirrigazione o evapotraspirazione fitoassistita dei reflui trattati che non sono comunque conformi alle caratteristiche tecniche di cui alla D.R.G. 219/2011 dovranno essere adeguati in caso di opere di ristrutturazione dell'edificio da cui si origina lo scarico.
3. Gli scarichi degli impianti di cui al punto 2. dovranno comunque rispettare i valori limite fissati nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto:
 - nella Tabella 1 relativamente allo scarico ricadente in aree non sensibili;
 - nella Tabella 2, relativamente allo scarico ricadente in aree sensibili;e nella domanda di richiesta di rinnovo di autorizzazione per i citati scarichi dovrà comunque essere allegata, obbligatoriamente, la prova di analisi il cui prelievo deve essere effettuato da ditta specialistica.

CAPO IV - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO,

Art 20. Obbligo di allacciamento in aree servite da pubblica fognatura

1. Nelle zone servite da pubblica fognatura è fatto obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa.
2. Lo stesso obbligo interviene al momento in cui vengono realizzati nuovi tratti fognari nelle zone che attualmente ne sono sprovviste.
3. In tal caso l'allacciamento deve avvenire entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori di realizzazione della rete fognaria.
4. L'Amministrazione Comunale, per motivi di tutela ambientale o igienico-sanitaria, può ordinare l'allacciamento anche in caso di distanze superiori a quelle previste nel presente regolamento, previo nulla osta da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato.

CAPO V - INDIRIZZI GENERALI PER UNA ADEGUATA AZIONE AMBIENTALE

1. Al fine di consentire una corretta predisposizione degli elaborati tecnici da allegare alla domanda di autorizzazione allo scarico sono individuate specifiche linee guida di riferimento

Art 21. Prescrizioni generali

1. Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche, sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale, nel presente regolamento e nelle loro successive modifiche ed integrazioni, nonché nell'autorizzazione rilasciata.
2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del D.Lgs 152/06 è data dal rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienicosanitaria;
 - b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte;
 - c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento.

3. Gli impianti devono essere tenuti in perfetta efficienza e pertanto devono essere effettuate tutte le operazioni di periodica manutenzione necessarie. Inoltre devono essere effettuate tutte le operazioni necessarie ad una corretta gestione degli stessi per garantirne un ottimale funzionamento.
4. Con il ritiro dell'autorizzazione allo scarico l'istante si obbliga a tale adempimenti manutentivi.
5. Ogni impianto di trattamento deve essere dotato di pozzetto/i di ispezione idonei per la verifica del funzionamento e le eventuali operazione di manutenzione e pulizia.

Art 22. Riutilizzo dell'acqua di scarico

1. In sede di autorizzazione allo scarico può essere autorizzato il riutilizzo delle acque reflue secondo quanto di seguito specificato.
2. Il riuso delle acque reflue domestiche per scopo irriguo è consentito per le acque che devono essere preventivamente trattate con idoneo pozzetto degrassatore-disoleatore e successivamente con un trattamento secondario di fitodepurazione o di percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio.
3. Può essere autorizzato l'utilizzo irriguo di particolari tipologie di reflui derivanti da trattamenti per l'affinamento di acque destinate ad usi specifici; in tal caso una specifica relazione tecnica, redatta da un professionista abilitato, dovrà riportare le analisi dell'acqua destinata al riuso, comprovare che la qualità delle acque da riutilizzare è in linea con i parametri previsti dalla normativa vigente per il riuso dei reflui a scopo irriguo, dimostrare che non si creano pregiudizi all'ambiente né alla falda e assicurare la costanza nel tempo della qualità dell'acqua.
4. Fermo restando il rispetto della specifica disciplina regionale, le acque meteoriche di insediamenti domestici, le acque di condensa e di refrigerazione degli impianti di climatizzazione o derivanti da macchine per la produzione del ghiaccio, possono essere liberamente utilizzate per scopi irrigui.
5. I soggetti autorizzati al riutilizzo delle acque reflue sono tenuti a rispettare le seguenti modalità d'uso:
 - irrigare nella stessa proprietà da cui si origina lo scarico;
 - utilizzare metodi di irrigazione che riducano al minimo lo sviluppo di aerosol;
 - non irrigare prodotti eduli da consumare crudi;
 - fare attenzione che nelle acque utilizzate non siano presenti sostanze nocive alle piante irrigate.

Art 23. Acque meteoriche

1. Non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici le acque meteoriche provenienti da tetti, terrazzi, resedi, cortili, strade, ecc. le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo (fosse campestri, canalizzazioni acque bianche, ecc.).

Art 24. Scarichi acque delle piscine

1. Lo scarico di svuotamento parziale e/o totale della piscina deve avvenire separatamente dalla linea di trattamento/smaltimento degli altri reflui domestici.

CAPO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Art 25. Controlli

1. Il Comune effettua i controlli previsti all'art. 128 del D.Lgs 152/06 e s. m. i., tramite il supporto delle Forze dell'Ordine in particolare del Corpo di Polizia Municipale e della Polizia Provinciale, nonché degli Enti Sovracomunali quali l'Azienda Sanitaria.
2. Nel caso in cui vengano accertati scarichi non autorizzati o non allacciati alla pubblica fognatura, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ad opera dell'Autorità competente, l'Amministrazione Comunale provvede ad emanare atto di diffida rivolto al trasgressore con l'intimazione di adeguarsi alla normativa in materia di scariche idriche e l'avvertimento che i reflui non trattati dovranno essere smaltiti come rifiuto tramite ditte specializzate e debitamente autorizzate.
3. L'atto di diffida svolge anche funzione di comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi delle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 e s. m. i.
4. Qualora, a seguito della diffida di cui sopra, il responsabile continui a scaricare illegalmente i reflui, l'Amministrazione Comunale provvederà ad emettere apposito provvedimento che, in base alla situazione ed ai fatti, ordinerà l'allacciamento alla fognatura pubblica o la presentazione della domanda di autorizzazione per lo scarico fuori fognatura.

Art 26. Provvedimenti per inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione e sanzioni

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico si procederà, secondo la gravità dell'infrazione, a norma dell'art. 130 del D.Lgs 152/06, l'ufficio competente provvederà ad emettere i seguenti atti:
 - diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - ordinanza e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, in caso di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
 - revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.
2. In ogni caso le sanzioni applicabili sono quelle previste al titolo V del D.Lgs. 152/06 in particolare l'art. 133 comma 3, e in caso di mantenimento dello scarico dopo che lo stesso è stato sospeso o revocato anche quelle previste all'art. 133 comma 2.
3. In caso di violazione all'articolo relativo alla volturazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquanta euro a centocinquanta euro.
4. In caso di scarichi effettuati in mancanza della prescritta autorizzazione le sanzioni applicabili sono quelle previste all'art. 133 comma 2 del D.Lgs. 152/06.

Art 27. Agibilità edifici

1. L'assenza accertata di autorizzazione allo scarico, in assenza di ogni procedura di allaccio in corso, comporta l'avvio del procedimento di revoca del certificato di agibilità dell'immobile da parte dell'ufficio adibito al rilascio dello stesso, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii..

Art 28. Collegamento ad altre normative sugli scarichi

1. L'autorizzazione allo scarico è rilasciata esclusivamente agli effetti del D.Lgs. 152/06, della D.G.R. 219/2010 e del PTAR, fatti salvi i diritti di terzi e le altre eventuali autorizzazioni, permessi, concessioni, nulla osta prescritti dalla normativa vigente.

Art 29. Condizioni particolari

1. Per quanto attiene la zona di piazza Palatina (meglio indicata nell'elaborato grafico allegato), nonché nella fascia costiera di Levante e precisamente la zona denominata "Acqua Santa" fino a via Flacca Km 0+450 (foce Canneto):
 - a. è prevista la realizzazione di apposita fognatura pubblica mediante finanziamenti di privati;
 - b. pertanto, nelle more della definizione della fogna, gli insediamenti civili della zona Piazza Palatina, nonché gli insediamenti turistici ricettivi dalla zona "Acqua Santa" fino a via Flacca Km 0+450 (foce Canneto) possono essere mantenute, in deroga alla normativa vigente, provvisoriamente, le attuali fosse a condizione che siano a tenuta stagna e vengano periodicamente svuotate da ditte specializzate;
 - c. nel caso in cui entro il termine ultimo del 30/06/2016 ed in deroga alle indicazioni del PTAR non sia stata realizzata ed ultimata detta fognatura, scadrà la deroga di cui al punto 2. e non potranno essere mantenuti i sistemi con fosse a tenuta e vi è l'obbligo di adeguare l'impianto esistente.
2. Per quanto attiene il comprensorio "LE 4 STAGIONI" in cui è prevista la realizzazione di fognatura pubblica:
 - a. gli impianti dovranno già essere realizzati prevedendo apposite canalizzazioni fino alla strada oggetto di passaggio al Comune di Terracina, fermo restando la necessità, comunque, di realizzare apposito impianto di smaltimento delle acque reflue che rispetti le caratteristiche della D.G.R. 219/2011;
 - b. considerato che tale zona è ancora in fase di sviluppo le richieste di autorizzazione allo scarico potranno essere rilasciate ancora dal Comune di Terracina;
3. Per quanto attiene gli ambiti delle zone C4 e C5 è fatto obbligo allacciarsi alla fognatura pubblica realizzata, indipendentemente dalla distanza, con oneri a carico del privato richiedente.

Art 30. Norme transitorie

1. Le autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 e della normativa regionale previgente, rilasciate prima della approvazione del presente regolamento, sono valide in ogni loro parte.
2. Per quanto attiene le richieste non ancora definite, queste dovranno rispettare quanto indicato dal presente regolamento.

Art 31. Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e pari di esse del Comune in contrasto con lo stesso.

Art 32. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.
2. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle domande presentate prima della sua entrata in vigore e i cui procedimenti risultino ancora pendenti.

Il presente verbale viene così sottoscritto:


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Erminia OCELLO



IL SEGRETARIO COMUNALE

Marco RAPONI




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del Delegato alla Pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno - 5 FEB. 2016 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>), ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina, - 5 FEB. 2016

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(*Valentino Di Mauro*)



LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ :

- perché trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Terracina,

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI
